



TRIBUNALE DI FORLÌ

Decreto n. 18/2020

m_dg		
04001202209 TRIBUNALE DI FORLÌ		
N. 916		
19 MAG 2020		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo

II PRESIDENTE

rilevato che l'adozione, in applicazione della legislazione emergenziale, della modalità di svolgimento dell'udienza tramite trattazione scritta, determina problemi di coordinamento tra l'attività della cancelleria e la redazione dei relativi provvedimenti giudiziari;

dato atto che all'esito della riunione della sezione civile svoltasi tramite *teams* nel pomeriggio del 12 maggio 2020 si è optato per la redazione comunque del verbale dell'udienza cartolare;

ritenuto peraltro che in relazione ai tempi assegnati dai singoli giudici ai difensori per il deposito di atti relativi alla celebrazione di detta udienza, sovente di necessità a ridosso della data e dell'ora di udienza onde evitare ingiustificate compressioni del diritto di difesa (si pensi ad esempio alla possibilità di costituzione fino all'udienza), si verifica un disallineamento tra gli adempimenti a carico della cancelleria e la disponibilità per il giudice degli atti nell'ora indicata per l'udienza;

ritenuto che di tale evenienza il protocollo concluso tra l'Ufficio giudiziario e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si è fatto indirettamente carico nel punto 11 del paragrafo "Udienze Cartolari lett. h)" – "11) salvo quanto in precedenza indicato (assegnazione di termini per ulteriori note scritte; fissazione di udienza con collegamento da remoto od in tribunale) il giudice, all'esito dello scarico del deposito degli atti inviati dai difensori delle parti, adotterà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio" - con previsione che va tuttavia opportunamente specificata dovendosi tenere conto altresì di termini congrui per lo scarico dei depositi da parte della cancelleria, a maggior ragione per l'inevitabile aumento dei relativi incombenzi conseguenti all'adozione delle modalità alternative di celebrazione delle udienze;

P.Q.M.

ad integrazione delle linee guida di cui ai precedenti decreti numeri 13 del 06 aprile 2020 e 16 dell'11 maggio 2020 dispone quanto segue:

- i verbali delle udienze svoltesi tramite trattazione scritta – cd. udienze cartolari – per scelta dell'Ufficio verranno sempre redatti e comunicati alle parti a cura della Cancelleria;
- l'attività di redazione da parte del Giudice potrà coincidere con quella effettiva di udienza solo ove i termini assegnati per il deposito di atti difensivi siano antecedenti di almeno cinque giorni alla data dell'udienza "cartolare", ovvero ove risulti che tutte le parti hanno depositato i propri

atti quand'anche meramente confermativi delle precedenti richieste;

- negli altri casi il verbale verrà redatto, con riferimento all'udienza cartolare fissata per il "precedente giorno x", nel rispetto di un termine di scarico, per le cancellerie, di cinque giorni successivi alla data di detta udienza e sarà successivamente comunicato alle parti.

Si raccomanda pertanto, sia ai Giudici, professionali e onorari, che ai Difensori di astenersi da richieste di informazioni ovvero solleciti alla Cancelleria, tanto in via telefonica quanto *de visu*, trattandosi di modalità idonea a creare grave intralcio alle attività che la Cancelleria deve svolgere con carattere di priorità, quali scarico atti e fissazione ed evasione di appuntamenti.

Si rappresenta all'uopo che

- tutte le informazioni sono reperibili sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- l'emergenza epidemiologica in atto determina inevitabilmente, anche per il servizio Giustizia (al pari di ogni altra attività sociale, dall'accesso agli istituti di credito a quello agli esercizi commerciali), un allungamento dei tempi, sia per le udienze in presenza che per quelle con modalità da remoto e, in parte, anche per quelle cartolari;
- ove l'emergenza epidemiologica lo consenta, come già previsto nei decreti sopra richiamati per un periodo non antecedente al 03 giugno 2020, saranno gradualmente ripristinate, nel rispetto dei provvedimenti delle competenti Autorità, le ordinarie modalità di celebrazione delle udienze che dovranno tuttavia essere temperate con l'esigenza di evitare assembramenti.

Dispone l'immediata trasmissione del presente decreto al Presidente della Corte d'Appello di Bologna, al Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica in sede, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati anche per la successiva diffusione, al Dirigente, all'Ufficio Distrettuale per l'Innovazione di Bologna; al Consiglio Superiore della Magistratura (settima-emergenzacovid@csm.it); la comunicazione tramite posta elettronica a tutti i magistrati, la pubblicazione sul sito *web* del Tribunale (con avviso che i decreti dell'Ufficio sono disponibili anche sul sito *web* del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati www.avvocatiforlicesena.it) e l'inserimento sull'apposita piattaforma on-line dedicata del Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia.

Forlì 19 maggio 2020

Il Presidente
Rossella Talia

